POLITECNICO DI TORINO

SCHEMA DI CONVENZIONE APERTA PER L'ACCESSO E LA FRUIBILITA'
DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEI DATI DEL POLITECNICO DI TORINO
AI SENSI DELL'ART. 58 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

TRA

- Il Politecnico di Torino,
  nella persona del Responsabile dell'Area/Servizio_____
  domiciliato per la carica in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24,
  in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento del Politecnico di Torino di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali

E

- _____ d'ora in avanti "Soggetto fruitore",
  nella persona di _____ ,
  domiciliato per la carica in _____
  in qualità di
  - ☐ Pubblica Amministrazione di cui all'art 1 c.2 del D.Lgs 165/2001
  - ☐ Società a prevalente capitale pubblico inserita nel conto economico consolidato della PA, ai sensi della L.311/2004 art.1 c.5
  - ☐ Gestore di servizio pubblico ovvero organismo di diritto pubblico

VISTI

- Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e la giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione dei dati per via telematica;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) emanato con D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e/o integrazioni, in particolare l'art. 50, così come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che prevede che "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione (...) è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";
- l'art. 58, comma 2, del medesimo D. Lgs. 82/2005, così come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, prevede che: "le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico, (...)";

- le linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni emanate da DigitPA in data 22 aprile 2011;
- l'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012);
- la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione;
- il Regolamento del Politecnico di Torino di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con Decreto rettorale n. 72 del 2 marzo 2006;
- il Regolamento del Politecnico di Torino per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. 196/2003, , emanato con Decreto rettorale n. 72 del 2/3/06;
- quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino in data 20/7/2012, in merito al presente Schema di convenzione aperta;
- il Decreto del Direttore Amministrativo del Politecnico (DDA n. 107 del 25/07/2012) che individua l'ufficio responsabile per la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi ai sensi della Legge 12/11/2011 n. 183 e Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La convenzione deve essere strutturata in accordo con le presenti linee guida. Ciascuna convenzione dovrà recare un allegato, contenente le regole organizzative e tecniche per l'accesso alla specifica banca dati oggetto della convenzione, nonché i livelli di servizio. La convenzione deve disciplinare almeno gli aspetti, di seguito descritti[1].

Art.1 Ambito di applicazione e scopo

L'ambito di applicazione e scopo contiene l'indicazione: dell'amministrazione titolare (o erogatore), che mette a disposizione i servizi di accesso ai dati di cui la stessa è titolare; dell'amministrazione richiedente (o fruitore), che accede ai dati di un erogatore secondo le regole e le modalità previste dalla convenzione; i riferimenti normativi per i quali viene stipulata la convenzione; gli obiettivi specifici della convenzione

1. Il Politecnico di Torino in quanto titolare di banche dati accessibili per via telematica mette a disposizione del Soggetto fruitore un servizio di accesso ai dati di cui è titolare, con le modalità e le condizioni indicate nella presente convenzione.
2. Il Soggetto fruitore utilizza l'accesso ai dati del Politecnico di Torino, con le modalità e le condizioni indicate nella presente convenzione aperta.
3. Le banche dati e le singole informazioni oggetto dell'accesso ai dati del Politecnico di Torino da parte del Soggetto fruitore sono specificamente definite nell'Allegato Tecnico che fa parte integrante della presente convenzione.

Art.2 Modalità di accesso

La modalità di accesso precisa la tipologia di accesso telematico utilizzata per la convenzione specifica. Essa deve essere conforme a quanto indicato nel precedente paragrafo 6 "Servizi e modalità di accesso alle banche dati" e deve

[1] Le note introduttive ad ogni articolo (in corsivo) provengono dal documento "*Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA - art. 58 comma 2 del CAD*" a cura di DigitPA e sono qui inserite a titolo esplicativo senza far parte integrante dello schema di convenzione.

essere dettagliata nell'allegato contenente le regole organizzative e tecniche per l'accesso alla specifica banca dati oggetto della convenzione.

1. Il Politecnico di Torino rende disponibile al Soggetto fruitore le informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di cui all'Art. 1 attraverso strumenti telematici di accesso ai dati in conformità a quanto indicato nel paragrafo 6 "Servizi e modalità di accesso alle banche dati" delle linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni emanate da DigitPA in data 22 aprile 2011.
2. Le modalità di accesso ai dati sono definite nell'allegato tecnico

Art. 3 Oneri economici

Tutte le convenzioni per l'accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni devono avvenire senza oneri economici, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del CAD. Di tale indicazione deve essere data esplicita evidenza all'interno della convenzione.

1. La presente Convenzione secondo quanto disposto dall'art. 58, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale, non comporta oneri per il Soggetto fruitore, il quale garantisce l'utilizzo di dotazioni strumentali, tecnologiche ed organizzative idonee a garantire i necessari livelli di sicurezza nel trattamento dei dati.

Art. 4 Durata della convenzione

La durata della convenzione stabilisce la data di inizio e termine della convenzione. Tale durata deve tener conto, per analogia, del principio previsto dalla Direttiva per l'utilizzo dell'informazione nel settore pubblico in base al quale non può essere fatto "obbligo agli enti pubblici di continuare a produrre un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico" (Art. 5 della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico).

1. La presente convenzione ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo previa richiesta scritta del Soggetto fruitore.

Art 5. Utilizzo dei dati

I dati dell'amministrazione titolare sono resi accessibili esclusivamente quando l'utilizzazione degli stessi è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, la quale, al momento dell'adesione alla convenzione, dovrà dichiarare che la fruizione dei dati di cui trattasi è necessaria per lo svolgimento dei propri compiti. Ciò stante, i dati cui si accede possono essere elaborati dai sistemi informativi dell'amministrazione richiedente sotto la propria responsabilità, all'interno dei servizi e dei procedimenti attinenti i compiti istituzionali della stessa amministrazione.

La convenzione deve quindi riportare i motivi che titolano il fruitore all'accesso alla banca dati del titolare, nonché l'impegno del fruitore al corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

1. Il Soggetto fruitore è autorizzato all'utilizzo dei dati oggetto di questa convenzione esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali o ai fini di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n.445 e s.s.m.

2. La presente convenzione vale anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, del DPR 445/2000.
3. I motivi che titolano il Soggetto fruitore all'accesso ai dati del Politecnico di Torino sono indicati nell'Allegato tecnico.
4. Il Soggetto fruitore assicura il regolare e corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa.
5. Il Soggetto fruitore assume i seguenti obblighi in merito al trattamento dei dati del Politecnico di Torino:

Art 6.4 Linee Guida DigitPA: Le convenzioni stipulate con ciascun ente devono prevedere espressamente i vincoli necessari ad assicurare un corretto trattamento dei dati e devono stabilire le condizioni per escludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione. → *dalle stesse linee guida è ricavato l'elenco che segue*

a. utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
b. procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
c. garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
d. s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
e. garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
f. ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, Il fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;
g. si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal titolare;
h. si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo.
i. garantisce che l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:

- adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
- adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza;
- nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono
- essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;
- la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata.

j. si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;

k. si impegna altresì a comunicare:
   - tempestivamente all'amministrazione titolare incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa dell'amministrazione titolare;
   - al titolare ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;
   - al titolare ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.

l. garantisce, in caso di cooperazione applicativa, che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

Art 6. Conservazione dei dati

La conservazione dei dati deve precisare le modalità di trattamento dei dati durante il loro ciclo di vita presso il fruitore, oltre che il responsabile per la conservazione, ai sensi della normativa sulla privacy.

1. Il Soggetto fruitore garantisce che la conservazione dei dati avverrà secondo la normativa vigente e identifica il Responsabile per la conservazione dei dati ricevuti dal Politecnico di Torino.
2. Il Responsabile per la conservazione è indicato nell'Allegato tecnico.

Art 7. Titolarità del dato

La titolarità del dato specifica l'amministrazione che mette a disposizione i servizi e ne ribadisce la titolarità della banca dati oggetto di convenzione, in linea con la previsione dell'art. 58, comma 1 del CAD. Conseguentemente, i soggetti richiedenti non possono in alcun caso cedere a terzi i dati cui accedono attraverso la convenzione.

1. Il titolare dei dati forniti è il Politecnico di Torino.
2. Il soggetto fruitore non può in alcun caso cedere a terzi i dati a cui ha accesso attraverso la presente convenzione.

Art 8. Risoluzione

1. Nel caso di mancata ottemperanza da parte del soggetto fruitore delle condizioni di accesso e di fruizione dei dati, il Politecnico di Torino potrà procedere all'immediata sospensione dei servizi forniti, previa comunicazione alle Soggetto fruitore e la convenzione si intenderà risolta di diritto. Rimane fermo il diritto del Politecnico di Torino all'eventuale risarcimento dei danni causati dalla mancata osservanza delle condizioni della presente convenzione.
2. Qualora il Soggetto fruitore cessi di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente per l'accesso e la fruibilità dei dati , il Politecnico di Torino potrà procedere all'immediata sospensione dei servizi forniti, previa comunicazione alle Soggetto fruitore e la convenzione si intenderà risolta di diritto.
3. La convenzione si intende altresì risolta automaticamente qualora vengano meno le finalità per le quali il servizio di accesso e fruibilità dei dati è stato autorizzato.

Art. 11 Controversie

4. Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Per il Soggetto fruitore

Per il Politecnico di Torino

Allegato tecnico

L'allegato alla convenzione dovrà contenere i seguenti punti opportunamente compilati in base alle scelte organizzative e tecnologiche concordate fra le parti per l'implementazione dell'accesso ai dati

1. Glossario
2. Descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile dall'amministrazione per l'accesso ai dati
3. Modalità di fruizione dei dati e regole di accesso
4. Servizi forniti
5. Regole minime di sicurezza
6. Livelli di servizio e modalità di assistenza
7. Periodicità di aggiornamento dei dati.